

EQUITA GROUP S.P.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 luglio 2018 (in sostituzione del Codice *Internal Dealing* adottato con delibera del 10 novembre 2017 in conformità alla normativa applicabile alle società aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.)

1 PREMESSA

Il presente codice di comportamento in materia di *internal dealing* (il “**Codice di Comportamento**” o il “**Codice**”) è adottato in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di obblighi di comunicazione al pubblico, all'autorità e alla Società delle Operazioni Rilevanti (come di seguito individuate) effettuate dai *Manager*, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate (tutti come di seguito definiti).

Le disposizioni del presente Codice entrano in vigore a far data dal deposito della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie emesse dalla Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La disciplina normativa e regolamentare dei citati obblighi informativi (la “**Disciplina**”) è contenuta nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il “**Regolamento Market Abuse**”), nel Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il “**Regolamento Delegato (UE) 2016/522**”) e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il “**Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523**”), nonché negli artt. 114, comma settimo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e 152-*quinquies* e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, da ultimo con Delibera n. 20250 del 28 dicembre 2017 (il “**Regolamento Emittenti**”).

L'osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i *Manager*, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate (tutti come *infra* definiti) dall'obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali legislative o regolamentari di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

2 DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- 2.1 Altri Strumenti Finanziari: gli strumenti di debito emessi dalla Società, nonché gli Strumenti Derivati o gli altri Strumenti Finanziari Collegati.
- 2.2 Azioni: le azioni emesse dalla Società.
- 2.3 Controllo o controllata: ha il significato di cui all'art. 93 del TUF.
- 2.4 Data di Effettuazione: il giorno in cui:
 - (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto;
 - (b) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a

sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;

- (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.
- 2.5 *Investor Relator*: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto a garantire la diffusione delle Operazioni Rilevanti.
- 2.6 Manager: ai sensi degli artt. 3, paragrafo 1, punti 25) del Regolamento *Market Abuse*:
- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
 - (b) gli alti dirigenti individuati dal Consiglio di Amministrazione operanti anche nell'ambito delle società Controllate che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate della Società (come individuate ai sensi della normativa applicabile) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società stessa.
- 2.7 Operazioni Rilevanti: le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Altri Strumenti Finanziari effettuate dai:
- (a) *Manager* e/o Persone Strettamente Associate ai *Manager*, come sopra individuate dalla Disciplina (incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento *Market Abuse* e dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522);
 - (b) Soggetti Rilevanti e/o Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti, come sopra individuate dalla Disciplina (vedi art. 152-*septies*, comma 2, del Regolamento Emittenti);

ovvero per loro conto, fatta eccezione per le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 Euro in un anno solare (l'“**Importo Rilevante**”).

Una volta superato l'Importo Rilevante:

- (c) con riferimento ai *Manager* e alle Persone Strettamente Associate ai *Manager*, devono essere comunicate tutte le operazioni successivamente effettuate entro la fine dell'anno solare;
- (d) per quanto concerne i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti, non sono comunicate le operazioni effettuate il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 (ventimila) entro la fine dell'anno solare.

L'Importo Rilevante è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun *Manager* e Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Associate al medesimo.

Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari sottostanti.

Il documento accluso quale Allegato 1 al Codice contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti.

2.8 Persone Strettamente Associate ai Manager: ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 26) del Regolamento *Market Abuse*, una delle seguenti persone:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile, figli a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano, nonché i parenti che abbiano convissuto con un Soggetto Rilevante per almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante, (collettivamente, i “**Familiari Rilevanti**”),
- (b) persone giuridiche, le *partnership* e i *trust*, in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un *Manager* o uno dei Familiari Rilevanti, ovvero direttamente o indirettamente controllata da un *Manager* o da uno dei Familiari Rilevanti, oppure i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un *Manager* o di uno dei Familiari Rilevanti ovvero ancora costituiti a beneficio di un *Manager* o di uno dei Familiari Rilevanti.

2.9 Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti: ai sensi dell'art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, una delle seguenti persone:

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- (e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).

2.10 Persone Strettamente Associate: congiuntamente le Persone Strettamente Associate ai *Manager* e le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti.

2.11 Referente Informativo: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto a garantire l'osservanza del Codice.

2.12 Soggetti Rilevanti: ai sensi dell'art. 114, comma 7 del TUF, chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

- 2.13 Strumenti Derivati: ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della stessa direttiva.
- 2.14 Strumenti Finanziari: complessivamente gli strumenti finanziari, come definiti nell'art. 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le Azioni, elencati nell'Allegato 2 e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali). Sono incluse nella definizione di Strumenti Finanziari le Azioni e le obbligazioni emesse dalla Società che rispettino le condizioni sub (a)-(c).
- 2.15 Strumenti Finanziari Collegati: gli strumenti finanziari in proposito individuati dalla Disciplina ed elencati, a fini meramente esemplificativi, nell'Allegato 2-bis.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei *Manager*, dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei *Manager*, Soggetti Rilevanti e della Società nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.
- 3.2 Il Codice è applicabile nei riguardi dei *Manager* e dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 7.2.

4 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CONSOB E ALLA SOCIETÀ

- 4.1 *Obblighi di comunicazione dei Manager e delle Persone Strettamente Associate ai Manager*
- 4.1.1 I *Manager* e le Persone Strettamente Associate ai *Manager* sono tenuti a comunicare mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3 le Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute secondo le seguenti modalità:
- (a) la comunicazione alla Società deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 1 giorno lavorativo dalla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante, affinché la stessa provveda alla pubblicazione mediante SDIR e sul proprio sito *web* tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione delle operazioni medesime;
 - (a) la comunicazione a Consob deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante.

- 4.1.2 Fermo restando quanto previsto all'art. 4.1.1 che precede, ove i *Manager* - anche per conto delle Persone Strettamente Associate ai *Manager* - intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque entro 1 giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, informare il Referente Informativo e l'*Investor Relator*¹, specificando nella *cover letter* della comunicazione prevista dal presente art. 4.1.2 che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante.
- 4.1.3 Qualora il *Manager* si sia avvalso della Società ai sensi del paragrafo 4.1.2, l'*Investor Relator* effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei *Manager* o delle Persone Strettamente Associate ai *Manager*, ai sensi della Disciplina, entro tre giorni lavorativi a partire dalla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.1.4 Qualora il *Manager* non si sia avvalso della Società ai sensi del paragrafo 4.1.2, le comunicazioni alla Consob da parte dei *Manager* e delle Persone Strettamente Associate ai *Manager* delle Operazioni Rilevanti di cui all'art. 4.1.1(b) sono effettuate mediante invio del modulo di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 riportato *sub Allegato 3* secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob².
- 4.2 *Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti*
- 4.2.1 I Soggetti Rilevanti comunicano a Consob e pubblicano le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti stessi entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo alla Data di Effettuazione dell'operazione.
- 4.2.2 Ove i Soggetti Rilevanti - anche per conto delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti - intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque entro la fine del decimo giorno del mese successivo alla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante, informare il Referente Informativo e l'*Investor Relator*³, specificando nella *cover letter* della comunicazione prevista dal presente art. 4.2.2 che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob e al pubblico, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante.

¹ La comunicazione alla Società è effettuata dal *Manager* mediante invio ai Recapiti del Referente Informativo e dell'*Investor Relator* dello schema di cui all'Allegato 3 al presente Codice, correttamente compilato, a mezzo posta elettronica e previo avviso telefonico. L'*Investor Relator* fornirà un riscontro tempestivo, a mezzo posta elettronica, al recapito che il *Manager* provvederà ad indicare, dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

² Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

³ La comunicazione alla Società è effettuata dal Soggetto Rilevante mediante invio ai Recapiti del Referente Informativo e dell'*Investor Relator* dello schema di cui all'Allegato 3-bis al presente Codice, correttamente compilato, a mezzo posta elettronica e previo avviso telefonico. L'*Investor Relator* fornirà un riscontro tempestivo, a mezzo posta elettronica, al recapito che il Soggetto Rilevante provvederà ad indicare, dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

4.2.3 Qualora il Soggetto Rilevante si sia avvalso della Società ai sensi del paragrafo 4.2.2, l'*Investor Relator*:

- effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti, ai sensi della Disciplina⁴, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Soggetti Rilevanti;
- pubblica, per conto del Soggetto Rilevante e/o delle Persone Strettamente Associate al Soggetto Rilevante, le informazioni ricevute dai predetti Soggetti Rilevanti mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito *web*, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto tali informazioni e provvede a trasmetterle contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4.2.4 Qualora il Soggetto Rilevante non si sia avvalso della Società ai sensi del paragrafo 4.2.2:

- le comunicazioni alla Consob da parte dei Soggetti Rilevanti delle Operazioni Rilevanti di cui all'art. 4.2.1 sono effettuate mediante invio del modulo di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato 6 del Regolamento Emittenti riportato *sub Allegato 3-bis* secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob⁵;
- le comunicazioni al pubblico da parte dei Soggetti Rilevanti delle Operazioni Rilevanti di cui all'art. 4.2.1 sono effettuate mediante invio a due agenzie di stampa del modulo di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato 6 del Regolamento Emittenti riportato *sub Allegato 3-bis*.

4.2.5 Gli obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti non si applicano qualora gli stessi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate anche nella loro qualità di *Manager* o di Persone Strettamente Associate ai *Manager*.

4.3 Le comunicazioni al pubblico sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

4.4 Il Referente Informativo e l'*Investor Relator* non sono in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico dei *Manager*, dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai *Manager*, dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate in violazione delle

⁴ Cfr. Istruzioni per la compilazione dell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti.

⁵ Tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo internaldealing@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito *internet*.

disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

5 DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (*BLACK OUT PERIOD*)

5.1 Ai *Manager* è fatto divieto di compiere – per proprio conto oppure per conto di terzi - direttamente o indirettamente Operazioni Rilevanti nel periodo di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (il “*Black-Out Period*”). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il *Black-Out Period* si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi.

5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, di ciascuno degli Amministratori Delegati della Società,

(a) di individuare ulteriori periodi in cui ad alcuni o a tutti i *Manager* è vietato o limitato il compimento di tutte o alcune delle operazioni di cui al comma 5.1 che precede, dandone immediata comunicazione ai predetti soggetti, al Referente Informativo e all'*Investor Relator*;

(b) di consentire a un *Manager*, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso di un *Black-Out Period*:

(i) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni; ovvero

(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente ovvero in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, un programma di risparmio, una garanzia o un diritto su azioni ovvero Operazioni Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni; ovvero

(iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.

5.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 5.2(b), prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, i *Manager* devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una motivata richiesta scritta di autorizzazione almeno 6 giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere

(a) nell'ipotesi sub 5.2(b)(i), la descrizione dell'Operazione Rilevante e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la

vendita immediata delle azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;

- (b) nell'ipotesi sub 5.2(b)(ii), indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante in un Black Out Period.

5.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 5.3, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al *Manager* e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

6 REFERENTE INFORMATIVO E *INVESTOR RELATOR*

Il Referente Informativo ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Referente Informativo provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i *Manager* e le Persone Strettamente Associate ai *Manager*, nonché – con il supporto dell'*Investor Relator* – a predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei *Manager* e delle Persone Strettamente Associate ai *Manager* e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo paragrafo 7;
- (b) curare l'informativa ai *Manager* ai sensi del successivo paragrafo 7;
- (c) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

L'*Investor Relator* ha il compito di garantire la diffusione al mercato delle Operazioni Rilevanti. In particolare, l'*Investor Relator* provvede a:

- (a) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata.

7 COMUNICAZIONE AI *MANAGER*

7.1 Il Referente Informativo provvede a inviare ai *Manager* la comunicazione di cui all'Allegato 4 al Codice, unitamente a copia del Codice stesso.

7.2 A loro volta, i *Manager* notificano per iscritto alle Persone Strettamente Associate a essi riconducibili la comunicazione di cui all'Allegato 4, unitamente a copia del Codice a essa allegato, e conservano copia scritta della notifica.

7.3 All'atto del ricevimento del Codice, i *Manager*: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all' Allegato 4, attestante l'impegno – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Associate

ai *Manager* adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti esistenti a loro carico, fermo restando che le disposizioni di cui al presente Codice sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Referente Informativo, allegando copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Associate ai *Manager* di cui all'art. 7.2; e (c) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Associate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro delle Persone Strettamente Associate a ciascuno di essi riconducibili.

- 7.4 Il Referente Informativo - con il supporto dell'*Investor Relator* - redige e aggiorna l'elenco nominativo dei *Manager* e delle Persone Strettamente Associate ai *Manager*.

8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 8.1 L'Amministratore Delegato della Società è autorizzato ad apportare al presente Codice le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche di legge e regolamentari ovvero aventi natura meramente formale e che non siano tali da alterare, nella sostanza il contenuto del Codice stesso.
- 8.2 Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di apportare al presente Codice le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale che si rendessero necessarie o opportune. Il Referente Informativo potrà formulare eventuali proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione.
- 8.3 Il Referente Informativo – con il supporto dell'*Investor Relator* - provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al documento.

9 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

- 9.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i *Manager* e/o Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al Codice siano dipendenti della Società o delle Società Controllate, i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 9.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 9.3 Si precisa inoltre che l'inosseranza da parte dei *Manager*, dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate a essi di quanto previsto ai sensi della Disciplina e del presente Codice è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

- 9.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei *Manager*, dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile.

10 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata alla Società e/o al Referente Informativo e all'*Investor Relator*, all'attenzione del Referente Informativo e dell'*Investor Relator* via fax al n. +39 02 29001208, ovvero via posta elettronica ai seguenti indirizzi: i) internaldealing@equita.eu, ii) ir@equita.eu, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Equita Group S.p.A., via Turati 9, 20121 Milano;
- (b) se ai *Manager*, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 4 al presente Codice;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo e/o dell'*Investor Relator* ai *Manager*; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

* * * *

Allegati:

Allegato 1	Operazioni Rilevanti
Allegato 2	Strumenti Finanziari
Allegato 3	Schema da utilizzare per la comunicazione da parte dei <i>Manager</i> e delle Persone Strettamente Associate ai <i>Manager</i> delle Operazioni Rilevanti e relative istruzioni per la compilazione (Allegato al Regolamento 2016/523)
Allegato 3-bis	Schema da utilizzare per la comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti delle Operazioni Rilevanti e relative istruzioni per la compilazione (Allegato 6 al Regolamento Emittenti)
Allegato 4	<i>Format</i> per la comunicazione ai <i>Manager</i> e modulo per la dichiarazione di presa visione e piena conoscenza del Codice

ALLEGATO 1

OPERAZIONI RILEVANTI

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a *Manager* o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad Azioni o Strumenti Finanziari Collegati;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un *Manager* o una Persona Strettamente Associata ai *Manager*, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un *Manager* o di una Persona Strettamente Associata ai *Manager*;

- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Equita Group S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un *Manager* o di una Persona Strettamente Associata ai *Manager*. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un *Manager* o di una Persona Strettamente Associata ai *Manager*, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un *Manager* o una Persona Strettamente Associata ai *Manager*; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

ALLEGATO 2

STRUMENTI FINANZIARI

- (1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.
- (2) Strumenti del mercato monetario.
- (3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
- (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- (9) Contratti finanziari differenziali.
- (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in

contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.

ALLEGATO 2-BIS

STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI

- (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- (c) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni; e
- (d) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari alle precedenti lettere da (a) a (c) ad esse collegate;

STRUMENTI FINANZIARI

ALLEGATO 3

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> - <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> - <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[- Indicare la natura dello strumento:</i> - <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito.</i> - <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>	
		<i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>	
c)	Prezzo/i e volume/i		
		Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	

d)	<p>- Informazioni aggregate - Volume aggregato Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> - <i>sono della stessa natura;</i> - <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> - <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> - <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAA A-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014,</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

ALLEGATO 3-BIS

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA CHIUNQUE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHÉ OGNI ALTRO SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO.

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a) ¹	Posizione/qualifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto strettamente legato:</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica]</i> Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica: <input type="checkbox"/> Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente	
a) ³	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b) ⁴	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	
b) ⁵	Natura	<i>[Acquisto, vendita, scambio, sottoscrizione]</i>

	dell'operazione					
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo/i</td> <td>Volume/i</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo in forma aggregata il volume e complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) ⁷	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>				
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «al di fuori di una sede di negoziazione» <input type="checkbox"/>				

¹ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

³ *[Nome completo dell'entità.]*

⁴ *[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*

⁵ *[Acquisto, vendita sottoscrizione o scambio.]*

⁶ *[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]*

⁷ *[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]*

ALLEGATO 4

FORMAT PER LA COMUNICAZIONE AI *MANAGER*

Gent.

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei *Manager*, tenuto ai sensi del “*Codice di comportamento in materia di internal dealing*” da Equita Group S.p.A. e allegato alla presente (il “**Codice**”).

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D.Lgs. n. 58/1998.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto a informare per iscritto le Persone Strettamente Associate (come definite nel Codice) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- (a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- (b) indirizzo di residenza;
- (c) i nominativi delle Persone Strettamente Associate a Lei, che Equita Group S.p.A. provvederà a inserire nel suddetto elenco;
- (d) i dati sub (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Associata da Lei indicata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 10 del Codice.

Con i migliori saluti,

[...], lì

Il Referente Informativo e l'*Investor Relator*

FORMAT PER LA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E PIENA ACCETTAZIONE DEL CODICE

SCHEMA 1 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE FISICHE)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei *Manager* ai sensi del “*Codice di comportamento in materia di internal dealing*” adottato da Equita Group S.p.A. (il “**Codice**”);
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, come definite nel paragrafo del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, nonché a far sì – ai sensi dell’art. 1381 del codice civile - che tali Persone Strettamente Associate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Privacy”)

Egregio Sig. / Gent.ma Sig.ra,

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Privacy, Equita Group S.p.A. (la “Società”) Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato, in qualità di titolare, dei Suoi dati personali.

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione del Codice avrà come base giuridica l’adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), del Regolamento Privacy e sarà effettuato ai soli fini: (i) delle comunicazioni a Consob e al mercato e ad eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile; e (ii) dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società in applicazione della normativa di legge e regolamentare vigente.

I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi. Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità in precedenza esposti, sono la Consob, il mercato ed eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Inoltre, la Società necessita di comunicare i dati personali a soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie: (i) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica); (ii) soggetti che svolgono attività di

archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione; (iii) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia legale; (iv) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al fine di adempiere agli obblighi legali in capo alla Società e per le finalità per le quali sono stati raccolti.

L'acquisizione dei dati personali richiesti in applicazione del Codice ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Resta, tuttavia, inteso che Lei sarà soggetto alle disposizioni di cui al Codice indipendentemente dalla sottoscrizione della presente comunicazione. Il titolare del trattamento è Equita Group S.p.A., con sede legale in Milano, via Turati, n. 9; Email: privacy@equita.eu.

Ciascun interessato ha il diritto in qualunque momento di chiedere al Titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati, l'accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento Privacy) e la rettifica (art. 16 del Regolamento Privacy) o la cancellazione degli stessi (art. 17 del Regolamento Privacy) o la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento Privacy) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 del Regolamento Privacy), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento Privacy).

All'interessato è riconosciuto anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell'Autorità, www.garanteprivacy.it.

Il trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma)

SCHEMA 2 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE GIURIDICHE)

Io sottoscritto/a _____ quale
rappresentante legale *pro-tempore* di _____

- prendo atto che è stata inclusa nell'elenco dei *Manager* ai sensi del “*Codice di comportamento in materia di internal dealing*” di Equita Group S.p.A. (il “**Codice**”);
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti del Codice all'interno di _____ ed a far sì che _____ rispetti tutti gli obblighi previsti dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 2.10 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile potrà comportare sanzioni a carico di _____.

FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE AI *MANAGER*

[Egregio Sig. / Sig.ra] [Spett.le]

[•]

Per conoscenza

Spettabile
Equita Group S.p.A.
Via Turati, n. 9
Milano

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Associate ai *Manager* degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (il “MAR”)

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a
a _____ il _____, in qualità di *Manager*, con la presente

comunica

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Associata ai *Manager* ai sensi dell’art. 19 del MAR, per la seguente motivazione: [specificare il legame intercorrente con il/i *Manager*];
- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni o strumenti di debito emessi da Equita Group S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dall’art. 19 del MAR e dell’art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016;
- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
- che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/lla sottoscritto/a Equita Group S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco dei *Manager* e delle Persone Strettamente Associate ai *Manager*.

(Data e luogo)

(Firma)

Per presa visione e accettazione:

(Data e luogo)

(Firma)